

# Ordinary Assist

Fiscal  
Assist  
2019



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4 Resto al sud – finanziamenti per i giovani imprenditori anche nelle Regioni del Centro colpite dal terremoto
- 5 Regioni del centro colpite dal terremoto – ripresa degli adempimenti

## Prassi

- 6 Cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo
- 6 Servizi di car pooling a favore dei dipendenti
- 6 Holding che trasferisce la sede in Italia
- 7 La consegna differita dell'immobile non è un comodato
- 7 Detassazione Premi di Risultato erogati in esecuzione di contratti aziendali
- 7 Eredità giacente - dichiarazione di successione del curatore
- 7 Richiesta di rimborso dell'Iva versata nel corso della procedura fallimentare
- 8 Termine entro cui è possibile richiedere fattura per i pedaggi autostradali
- 8 Contributo straordinario versato dai partecipanti ad un campionato sportivo
- 8 Società sportiva dilettantistica - Compenso agli amministratori
- 8 Bar Didattico - Trattamento IRES e IVA
- 9 Somme versate per l'attività di cura e affidamento di animali - Trattamento IVA
- 9 Trasferimento nuda proprietà di immobile per obbligo di riconoscenza
- 9 Agevolazioni prima casa e risoluzione atto di donazione per mutuo consenso - Trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie
- 9 Trasferimento per testamento di partecipazioni sociali a fondazioni - Trattamento Iva
- 9 Disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) – Detrazione per spese per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici
- 9 Risoluzione per mutuo consenso della compravendita immobiliare - Imposta di registro
- 9 Chiusura procedura concorsuale - Termine per l'emissione della nota di variazione
- 10 Chiarimenti in merito alla fatturazione
- 10 Corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato
- 10 Corsi di istruzione universitaria - Detrazione spese
- 10 Tassazione reddito da lavoro dipendente soggetto frontaliere - Adempimenti sostituto d'imposta
- 10 Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri - Pagamento con buoni pasto
- 11 Cause di esclusione dell'applicazione degli ISA
- 11 Compensazione delle perdite fiscali in caso di fusione societarie
- 11 Esenzione dalle ritenute sugli interessi– Cessione del credito a titolo di garanzia
- 11 Lotteria degli scontrini - Pronte le regole
- 11 Informazioni fatture elettroniche

# Ordinary Assist

## Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

12 | Codici tributo

## L'Agenzia delle entrate informa

13 | Software

13 | Archivi, elenchi e altre utilità

## Dottrina

14	AIDC Milano	✓ Spese per servizi infragruppo resi da soggetti esteri – Iva detraibile
	Consiglio nazionale commercialisti	✓ STP – alcune indicazioni del CNDCEC su acquisizione di partecipazioni e organo amministrativo

# Ordinary Assist

## NORMATIVA

<p><b>Resto al sud – finanziamenti per i giovani imprenditori anche nelle Regioni del Centro colpite dal terremoto</b></p> <p><b>Estesa ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpiti dal terremoto di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016 la misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», in origine destinata a giovani imprenditori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.</b></p>	<p><i>Art. 5, Decreto-legge 24/10/19, n. 123 (G.U. n.250 del 24/10/19)</i></p>
<p><b>Soggetti interessati</b> - L'agevolazione è rivolta a giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• siano residenti nei territori di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016 al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro 60 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria <b>(120 giorni se residenti all'estero)</b>;</li> <li>• non siano già:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto o;</b></li> <li>✓ beneficiari, negli ultimi 3 anni, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Presentazione e istruttoria della domanda</b> – le istanze possono essere presentate da giovani tra i 18 ed i 35 anni che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro 60 giorni (120 per i residenti all'estero) dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• impresa individuale;</li> <li>• società, anche cooperative.</li> </ul> <p>I soggetti beneficiari devono mantenere la residenza nelle stesse regioni per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le società devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni. Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.</p> <p>Le società possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici previsti, a condizione tuttavia che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore a 1/3 dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al 4° grado con alcuno degli altri soci. I soci con più di 35 anni non possono fruire dell'agevolazione.</p> <p><b>L'agevolazione</b> - Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 euro. In caso di società si tratta di 50.000 euro per ciascun socio, fino a un massimo di 200.000. I finanziamenti sono così articolati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35% a titolo di contributo a fondo perduto erogato dal gestore (che i beneficiari sono tenuti ad utilizzare esclusivamente ai fini dell'attività di impresa);</li> <li>• 65% a titolo di prestito a tasso 0, concesso da istituti di credito. Il finanziamento va rimborsato entro 8 anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi 2 anni di pre-ammortamento. Alla concessione del prestito è associato:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal gestore alla banca che ha concesso il finanziamento;</li> <li>✓ una specifica garanzia.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Tipologie di imprese finanziate</b> - sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio, ad</p>	

# Ordinary Assist

<p>eccezione della vendita dei beni prodotti dall'impresa che ha accesso ai benefici.</p> <p><b>Beni aziendali a garanzia del finanziamento</b> - l'erogazione dei finanziamenti è condizionata al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento.</p> <p><b>Disposizioni attuative</b> – il D.M. 9/11/17, n. 174 ha definito le disposizioni attuative dell'agevolazione.</p>	
<p><b>Regioni del centro colpite dal terremoto – ripresa degli adempimenti</b></p> <p><b>Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 48, co. 11 e 13, del D.L. n. 189/2016, sono effettuati a decorrere dal 15/1/20 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40% degli importi dovuti.</b></p>	<p><i>Art. 8, co. 2 Decreto – legge 24/10/19, n. 123 (G.U. n.250 del 24/10/19)</i></p>
<p><b>Adempimenti fiscali</b> - i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 versano le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15/1/20, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della 1° rata entro il 15/1/20; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta.</p> <p><b>Contributi</b> - gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, sono effettuati entro il 15/1/20, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15/1/20, senza applicazione di sanzioni e interessi; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta.</p>	



# Ordinary Assist

## PRASSI

<p><b>Cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo</b></p> <p>La società chiede di conoscere se, con riferimento alla vendita di beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività nell'ambito di un concordato preventivo con continuità aziendale (e non con cessione di beni che configura una ipotesi liquidatoria), può tornare applicabile la completa detassazione delle relative plusvalenze posto che il comma 5 dell'art. 88 del Tuir, prevede che <i>"La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore dell'avviamento"</i>. L'agenzia risponde che l'art. 88 del TUIR al co. 4-ter dispone una differente misura della detassazione delle sopravvenienze attive, conseguenti dalle riduzioni dei debiti dell'impresa, a seconda che trattasi di concordato preventivo liquidatorio o concordato di risanamento. Con riferimento al caso sottoposto si ritiene che alle plusvalenze e alle minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immobili non strategici all'esercizio dell'attività d'impresa nell'ambito di un concordato preventivo in continuità aziendale, siano applicabili le regole generali di determinazione del reddito d'impresa, con la conseguenza che le stesse concorrono a formare interamente il reddito nell'esercizio di competenza.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 462 del 31/10/19</i></p>
<p><b>Servizi di car pooling a favore dei dipendenti</b></p> <p>La Società istante dispone di un know how di soluzioni integrate per aziende che intendono promuovere il car pooling per i propri dipendenti mediante siti web e applicazioni IOS e Android attraverso la fornitura di una piattaforma web appositamente sviluppata (Iacd. "Piattaforma alfa"). L'azienda si farebbe in parte carico di detti costi di utilizzo di tali servizi da parte dei propri dipendenti.</p> <p>L'agenzia osserva come l'art. 51, co. 1, del TUIR dispone che <i>"... tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro"</i> costituiscono reddito di lavoro dipendente. Dunque, nel caso di specie in considerazione della circostanza che trattasi di premi/incentivi aziendali strettamente correlati all'utilizzo del servizio di car pooling – peraltro, disciplinati da un unico contratto che, come già detto, risulta fornito su base volontaria, messo a disposizione dalla società committente per la generalità dei dipendenti e che risponde alle finalità descritte e riconducibili a quelle individuate al co. 1 dell'art. 100 del TUIR – i menzionati costi sono da considerarsi deducibili nella sola misura di cui all'art. 100, co. 1, del TUIR.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 461 del 31/10/19</i></p>
<p><b>Holding che trasferisce la sede in Italia</b></p> <p>Una società holding (presumibilmente di diritto lussemburghese) che possiede partecipazioni quotate in borsa iscritte nell'attivo circolate fa presente di aver incorporato altra società in data 17/3/18 e di avere trasferito la sede in Italia con cancellazione dal registro delle imprese estero in data 30/5/18.</p> <p>Alla luce di ciò l'agenzia delle entrate fa presente che la società deve considerarsi fiscalmente residente in Italia per l'intero anno 2018, posto che è stata presente nel territorio italiano più della metà dell'anno. Conseguentemente la fusione si intende operata fiscalmente in Italia e vi è l'obbligo di compilare il quadro RV sezione II del modello Redditi. Al fine della valorizzazione delle attività ai fini della entry tax (art. 166-bis del Tuir) si deve conseguentemente fare riferimento alla data del 1/1/18. Detti valori normali (quotazioni di mercato posto che le partecipate sono quotate) non rilevano ai</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 460 del 31/10/19</i></p>

# Ordinary Assist

<p>fini Irap ma solo ai fini Ires. La base imponibile Irap si riferisce solo all'attività svolta dal momento in cui la società ha trasferito la sede in Italia e non dall'inizio dell'anno.</p>	
<p><b>La consegna differita dell'immobile non è un comodato</b> L'art. 1803 del codice civile, stabilisce che "il comodato è il contratto <i>col quale una parte consegna all'altra una casa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta</i>". Ciò detto, il Notaio istante rappresenta che i signori X e Y con contratto preliminare si sono obbligati al trasferimento di un immobile, costituito da un appartamento ad uso abitazione. Le parti hanno altresì convenuto che la consegna dell'immobile dovrà essere fatta entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario successivi alla stipulazione del rogito di vendita. L'agenzia chiarisce che la consegna differita dell'immobile non può sottendere un contratto di comodato ma solo un particolare contrattuale della consegna dell'immobile.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 458 del 31/10/19</i></p>
<p><b>Eredità giacente - dichiarazione di successione del curatore</b> Gli immobili pignorati ma ancora di proprietà del defunto al momento del decesso devono essere inseriti nella dichiarazione di successione. Per gli stessi beni costituenti l'attivo ereditario devono essere richieste la trascrizione e la voltura e pagate le relative imposte, anche se aggiudicati in data anteriore all'apertura della procedura di eredità giacente</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 457 del 31/10/19</i></p>
<p><b>Detassazione Premi di Risultato erogati in esecuzione di contratti aziendali.</b> Dal periodo d'imposta 2016, è stata introdotta a regime una modalità di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 10% ai "premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto emanato in data 25/3/16 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro. Il comma 187 della legge di Stabilità 2016 subordina, inoltre, l'applicazione della agevolazione alla circostanza che l'erogazione delle somme avvenga in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2015. La funzione incentivante delle norme in esame, così come ribadito anche nei documenti di prassi emessi dall'Agenzia delle Entrate (cfr., tra l'altro, circolari 15/6/16, n. 28/E e 29/3/18, n. 5/E; risoluzione 19/10/18, n. 78/E), in tanto può ritenersi assoluta in quanto la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali ivi previamente definiti e misurati nel periodo congruo anch'esso stabilito su base contrattuale. Conseguentemente qualora la misurazione degli indicatori individuati nell'accordo integrativo rilevi al 31/12/18 un incremento del loro valore rispetto a quello che i medesimi indicatori registravano al 30/6/18, l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% potrà riguardare solo il 50% del premio di risultato del 2018. Inoltre, con i citati documenti di prassi è stato precisato che la strutturazione del premio di risultato (che può basarsi su dati diversi a seconda dei reparti aziendali) è un aspetto distinto da quello attinente gli incrementi di risultato (in termini di fatturato oppure di efficienza o ancora l'innovazione, etc.) che l'azienda deve raggiungere per rendere possibile l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui premi.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 456 del 31/10/2019</i></p>
<p><b>Richiesta di rimborso dell'Iva versata nel corso della procedura fallimentare</b> La corte di Cassazione, con sentenza n. 8222 dell'11/4/11 ha stabilito che "...Ai fini dell'individuazione dei crediti di massa, il profilo determinante non è costituito dall'elemento temporale, ma da quello funzionale, e cioè dal loro riferimento a costi</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 455 del 31/10/19</i></p>

# Ordinary Assist

<p>assunti nell'interesse dei creditori concorsuali per il conseguimento degli scopi dell'esecuzione collettiva, restando necessariamente esclusi da tale nozione i crediti, pur fatti valere nei confronti del fallimento, che non siano sorti in occasione e per le finalità della procedura, ma siano geneticamente riconducibili all'attività del fallito". Pertanto, il curatore, in applicazione dell'art. 111 della legge fallimentare, non ha l'obbligo di versare il debito IVA relativo a corrispettivi incassati nel corso della procedura se relativi ad operazioni eseguite ante-fallimento, fermo restando il diritto dell'Erario ad insinuarsi anche tardivamente per esigere il suddetto credito.</p> <p>Tuttavia, se nel corso della procedura il curatore ha versato l'Iva relativa tale fatture emesse ante fallimento e incassate post apertura della procedura concorsuale non ha diritto alla restituzione dell'Iva e non può presentare domanda di rimborso all'agenzia delle entrate.</p>	
<p><b>Termine entro cui è possibile richiedere fattura per i pedaggi autostradali</b></p> <p>Gli automobilisti hanno diritto di chiedere all'ente che gestisce l'autostrada la fattura in relazione ai pedaggi da essi pagati. Posto che come chiarito con la circolare ministeriale n. 78 (prot n. 505139) del 29/12/73, "(...) le fatture che verranno emesse dietro specifica richiesta degli utenti, (...) assumono, sostanzialmente, rilievo al solo fine di consentire agli utenti medesimi la detrazione dell'imposta loro addebitata (...)", il termine entro cui le medesime possono essere richieste coincide con quello previsto per l'esercizio del diritto alla detrazione di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972 (modificato dall'art. 2, co. 1, del D.L. n. 50/2017), secondo cui "(...) Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".</p>	<p>Agenzia delle entrate, risposta n. 454 del 31/10/19</p>
<p><b>Contributo straordinario versato dai partecipanti ad un campionato sportivo</b></p> <p>L'istante è l'associazione di diritto privato senza personalità giuridica, che, nell'ambito delle funzioni demandate dal C.O.N.I. e dalla Federazione ALFA, presiede l'organizzazione del Campionato Sportivo XX e, quale associazione di società, affiliata alla Federazione ALFA, agisce altresì nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalle norme federali. Quest'ultima ha stabilito che le società sportive (associate all'istante) interessate a partecipare al Campionato Sportivo XX, dovranno versare ad Alfa un <i>contributo straordinario</i>, oltre alla quota di partecipazione alle competizioni ufficiali dell'istante.</p> <p>Detto contributo non rileva ai fini Iva e non configura svolgimento di attività commerciale.</p>	<p>Agenzia delle entrate, risposta n. 453 del 31/10/19</p>
<p><b>Società sportiva dilettantistica - Compenso agli amministratori</b></p> <p>Seguirà le vecchie regole indicate nell'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997, che prevede un limite alla corresponsione dei compensi, la società sportiva dilettantistica che conferisce emolumenti al suo amministratore con funzioni dirigenziali, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Le modifiche recate dal codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017), infatti, compresa l'abrogazione del citato articolo, troveranno applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione delle Commissione europea - prevista per talune disposizioni fiscali del medesimo Codice - e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 104, co. 2).</p>	<p>Agenzia delle entrate, risposta n. 452 del 30/10/19</p>
<p><b>Bar Didattico - Trattamento IRES e IVA</b></p> <p>Un "Bar didattico" all'interno dei locali di un istituto superiore per consentire agli</p>	<p>Agenzia delle entrate, risposta n. 8</p>



# Ordinary Assist

<p>studenti di mettere in pratica le competenze professionali alberghiere acquisite dopo il biennio non svolge una attività rilevante né agli effetti dell'Iva né in termini reddituali.</p>	<p>446 del 29/10/19</p>
<p><b>Somme versate per l'attività di cura e affidamento di animali - Trattamento IVA</b> Non è tenuta ad aprire la partita Iva e a emettere fattura elettronica l'associazione no profit, regolarmente iscritta al registro regionale o provinciale del volontariato, per l'attività svolta nel 2018 e nel 2019 in convenzione con un ministero, per la cura e il mantenimento di animali in affidamento, ricevendo esclusivamente rimborsi per le spese sostenute</p>	<p>Agenzia delle entrate, risposta n. 445 del 29/10/19</p>
<p><b>Trasferimento nuda proprietà di immobile per obbligo di riconoscenza</b> Il trasferimento di un immobile per doveri sociali e morali va tassato in maniera ordinaria, essendo la cessione qualificabile come donazione remuneratoria, ossia una cessione compiuta per riconoscenza, in considerazione di meriti di colui (o come in questo caso colei) che riceve la liberalità o per speciale remunerazione con cui il donante dimostra un particolare apprezzamento dei servizi ricevuti dal donatario.</p>	<p>Agenzia delle entrate, risposta n. 444 del 29/10/19</p>
<p><b>Agevolazioni prima casa e risoluzione atto di donazione per mutuo consenso - Trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie</b> Non comporta la perdita dell'agevolazione "prima casa" fruita per la successiva compravendita di un altro immobile, la retrocessione del bene donato nuovamente in capo all'originario donante. Lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto a effetti traslativi realizza un nuovo trasferimento di proprietà. Per un immobile acquistato all'asta nel 2016 è possibile procedere all'alienazione entro 5 anni (e non più due anni) dall'acquisto stesso senza perdere i benefici prima casa</p>	<p>Agenzia delle entrate, risposte n. 442 e 443 del 29/10/19</p>
<p><b>Trasferimento per testamento di partecipazioni sociali a fondazioni - Trattamento Iva</b> Sono esenti dall'imposta di successione i trasferimenti a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità.</p>	<p>Agenzia delle entrate, risposta n. 441 del 29/10/19</p>
<p><b>Disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) – Detrazione per spese per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici</b> Ai fini della detrazione della spesa, le spese sostenute per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da Dsa e la natura del prodotto acquistato o utilizzato; nel caso di acquisto precedente all'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6/4/18 (che ha definito l'oggetto, i requisiti per il riconoscimento della detrazione e gli strumenti compensativi e i sussidi didattici e informatici ammessi all'agevolazione) i dati mancanti possono essere annotati dal contribuente sul documento di spesa.</p>	<p>Agenzia delle entrate, risposta n. 440 del 29/10/19</p>
<p><b>Risoluzione per mutuo consenso della compravendita immobiliare - Imposta di registro</b> La retrocessione della proprietà del bene oggetto di un precedente atto di compravendita quale prestazione patrimoniale del contratto di mutuo consenso deve essere tassata autonomamente ai fini dell'imposta registro con applicazione dell'aliquota in misura proporzionale prevista per i trasferimenti immobiliari.</p>	<p>Agenzia delle entrate, risposta n. 439 del 28/10/19</p>
<p><b>Chiusura procedura concorsuale - Termine per l'emissione della nota di variazione</b> La condizione di infruttuosità della procedura concorsuale si realizza alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale o, in assenza, alla scadenza del termine per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento. Se i termini per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento sono scaduti, non sarà possibile emettere la nota di variazione.</p>	<p>Agenzia delle entrate, risposta n. 438 del 28/10/19</p>

# Ordinary Assist

<p><b>Chiarimenti in merito alla fatturazione</b> Forniti i seguenti chiarimenti in materia di fatturazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una cessione di beni o prestazione di servizi nei confronti della PA, in virtù della scissione dei pagamenti o split payment, fa sì che la PA, responsabile del pagamento dell'imposta, nel caso in cui si verifichi una riduzione dell'imponibile successivamente all'emissione della fattura, versa l'Iva dovuta per gli importi effettivamente pagati e non per quelli indicati nella fattura;</li> <li>• le somme addebitate al cedente o prestatore di servizi, a titolo di penalità ad esempio per ritardata esecuzione dell'opera, non riducono il corrispettivo della cessione; nel caso in cui il pagamento sia decurtato per l'applicazione della penalità, l'Iva va calcolata sulla base imponibile al lordo della penalità stessa;</li> <li>• l'omissione in fattura del Codice identificativo gara (Cig) o l'indicazione di un numero errato, seppur obbligatorio ai fini della tracciabilità dei pagamenti, non pregiudica la validità fiscale della fattura. Tale circostanza può essere sanata con l'invio di un nuovo documento che integri i dati mancanti di quello originario viziato;</li> <li>• responsabilità sulla corretta aliquota Iva da applicare nelle cessioni di beni o prestazioni di servizi resta in capo al cedente o prestatore. In sede di pagamento delle fatture, il committente è tenuto a effettuare i controlli sulla correttezza dell'operato del cedente o prestatore, come indicato anche nell'art. 6, co. 8, del D.lgs. n. 471/1997;</li> <li>• l'indicazione contenuta nella circolare n. 14/2019 (secondo cui le fatture differite dovrebbero avere come data esclusivamente il giorno in cui è stata effettuata l'ultima operazione) è solo una possibilità, e non un obbligo. Il contribuente potrà senz'altro emettere nei confronti dello stesso soggetto una o più fatture differite che riepilogano le cessioni effettuate nel mese di riferimento, fermo restando che le stesse possono essere inviate entro il quindicesimo giorno del mese successivo allo Sdi, ai fini del regolare adempimento della liquidazione dell'imposta.</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposte n. 436 e n. 437 del 28/10/19</i></p>
<p><b>Corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato</b> Le somme percepite da una società all'atto di costituzione del diritto di superficie a tempo determinato a favore di terzi concorrono alla determinazione del reddito per tutta la durata del contratto, analogamente a quanto sarebbe avvenuto in caso di somme corrisposte a fronte di un contratto di locazione.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 435 del 28/10/19</i></p>
<p><b>Corsi di istruzione universitaria - Detrazione spese</b> Rientrano tra le spese che scontano la detrazione dell'imposta lorda, pari al 19% delle spese stesse, i costi sostenuti dallo studente, non decaduto o rinunciatario, che a seguito di un periodo di interruzione degli studi intenda riattivare la propria carriera accademica.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 434 del 28/10/19</i></p>
<p><b>Tassazione reddito da lavoro dipendente soggetto frontaliere - Adempimenti sostituto d'imposta</b> I redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone che abitano nella zona di frontiera di uno degli Stati e lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato in cui il lavoratori sono residenti in ossequio alla Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 433 del 28/10/19</i></p>
<p><b>Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri - Pagamento con buoni pasto</b> Nel caso in cui l'esercente venga pagato con buoni pasto deve emettere uno scontrino fiscale (o comunque comprendere l'importo del valore del buono nei corrispettivi</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 419 del 23/10/19</i></p>

# Ordinary Assist

giornalieri). E ciò anche se successivamente l'esercente dovrà emettere la fattura alla società che emette i buoni pasto.	
<p><b>Cause di esclusione dell'applicazione degli ISA</b></p> <p>Se un imprenditore ittico svolge due attività, dalle quali consegue, rispettivamente, un reddito agrario (calcolato ai sensi dell'art. 32, D.P.R. 917/1986) e un reddito d'impresa (determinato ai sensi dell'art. 55, D.P.R. 917/1986), non rientrano nel campo di applicazione degli Isa le attività dalle quali si originano redditi diversi da quelli d'impresa o professionali.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 418 del 31/10/19</i></p>
<p><b>Compensazione delle perdite fiscali in caso di fusione societari</b></p> <p>In caso di fusione societaria, è ammissibile la disapplicazione della normativa di contrasto alla compensazione delle perdite fiscali, laddove la società incorporata non sia qualificabile come società priva di capacità produttiva.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 416 del 15/10/19</i></p>
<p><b>Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica</b></p> <p>Il diritto alla detrazione maturato da una società a seguito delle spese per la riqualificazione energetica e imputato per trasparenza pro quota ai tre soci non può essere ceduto alla stessa società. Per la cedibilità del credito, infatti, è necessario il collegamento diretto con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 415 del 15/10/19</i></p>
<p><b>Esenzione dalle ritenute sugli interessi– Cessione del credito a titolo di garanzia</b></p> <p>In tema di esenzione dalle ritenute sugli interessi fra società consociate di Stati membri dell'Unione europea, una società è considerata beneficiario effettivo se riceve i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non come agente, delegato o fiduciario di altri soggetti.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 88 del 18/10/19</i></p>
<p><b>Lotteria degli scontrini - Pronte le regole</b></p> <p>Definite le modalità tecniche affinché i registratori telematici e la procedura web, a disposizione nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia siano in grado, dall'1/1/20, di inviare i dati memorizzati delle singole operazioni commerciali, necessari alla partecipazione alla lotteria degli scontrini (articolo 1, commi da 540 a 544, legge n. 232/2016), quando il cliente manifesta la volontà di concorrervi, comunicando il proprio codice lotteria all'esercente. Quest'ultimo è un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul "portale della lotteria".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 739122 del 31/10/19</i></p>
<p><b>Informazioni fatture elettroniche</b></p> <p>Definite le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, le informazioni emerse dal confronto tra le fatture elettroniche emesse dal contribuente o le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere inviate dal contribuente stesso e le comunicazioni liquidazioni periodiche Iva.</p> <p>Forniti anche chiarimenti sulle modalità per chiedere ulteriori elementi o comunicare all'Amministrazione finanziaria fatti e circostanze ad essa sconosciute che possono giustificare la violazione riscontrata.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 736758 del 29/10/19</i></p>

# Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO		
<p>Ridenominazione dei codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 50/E del 15 febbraio 2008 - Accisa sui tabacchi lavorati di spettanza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2839 denominato "5,91/10 dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia - primi quindici giorni del mese"</li> <li>• 2840 denominato "5,91/10 dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia - interessi - primi quindici giorni del mese"</li> <li>• 2841 denominato "5,91/10 dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia - indennità di mora - primi quindici giorni del mese"</li> <li>• 2842 denominato "5,91/10 dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia - dal giorno 16 alla fine del mese"</li> <li>• 2843 denominato "5,91/10 dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia - interessi - dal giorno 16 alla fine del mese"</li> <li>• 2844 denominato "5,91/10 dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia - indennità di mora - dal giorno 16 alla fine del mese".</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 87 del 16/10/19</i></p>
<p>Codice tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, degli interessi attivi maturati sulle somme riscosse dal concessionario, devolute all'erario ai sensi dell'articolo 24, comma 19, lettera l), della legge 7 luglio 2009, n. 88</p>	<p>"5469" denominato "Interessi attivi relativi alla gestione finanziaria della raccolta di gioco a distanza".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 90 del 28/10/19</i></p>

# Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
<p><b>Software</b> Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• software di compilazione modello 770/2019 (versione 1.0.2)</li> <li>• software di controllo modello 770/2019 (versione 1.0.2)</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dal 16/10 al 31/10</i></p>
<p><b>Archivi, elenchi e altre utilità</b> Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• archivi provinciali Variazioni colturali – Software Docte2;</li> <li>• archivi provinciali Catasto Fabbricati – Docfa5;</li> <li>• archivi Comuni catasto urbano e catasto terreni - Voltura catastale;</li> <li>• elenco Cento di assistenza fiscale (Caf) per lavoratori dipendenti</li> </ul>	



# Ordinary Assist

## DOTTRINA

<p><b>Spese per servizi infragruppo resi da soggetti esteri – Iva detraibile: AIDC Milano</b>  Pubblicata la seguente massima dei commercialisti di Milano sulla detraibilità dell'Iva assolta sulle spese sostenute per servizi infragruppo resi da soggetti esteri.  <i>L'Iva assolta dal soggetto passivo residente mediante l'inversione contabile applicata alle fatture relative a spese per servizi infragruppo resi da soggetti esteri deve essere riconosciuta come detraibile anche qualora siano contestati l'incongruenza della spesa o il comportamento antieconomico dell'impresa residente. Ai fini della detraibilità dell'Iva, l'impresa residente è tenuta solamente a dimostrare l'esistenza e la natura dei servizi acquistati, a fornire i relativi riscontri "giustificativi" e a provare che le relative spese presentano un nesso con le operazioni economiche compiute che danno diritto alla detrazione.</i></p>	<p><a href="#"><u>AIDC Milano, norma n. 205</u></a></p>
<p><b>STP – alcune indicazioni del CNDCEC su acquisizione di partecipazioni e organo amministrativo: Consiglio nazionale commercialisti</b>  Secondo il Consiglio nazionale dei commercialisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• È esclusa la possibilità che una STP partecipi ad altra STP in quanto in tal modo verrebbe ad essere indirettamente elusa la regola per cui la partecipazione del socio professionista è consentita esclusivamente in una STP, prescritta dall'art. 10, co. 6, della legge n. 183/2011;</li> <li>• L'amministrazione della STP può essere affidata anche a non soci;</li> <li>• La STP può acquisire partecipazioni non di controllo in imprese commerciali a condizione che i soci della STP non assumano cariche sociali nella società partecipata.</li> </ul>	<p><a href="#"><u>CNDCEC, P/O nn. 68/2019, 73/2018 e 95/2019</u></a></p>